

MINISTERO DELLA DIFESA  
DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI MILITARI DEL COLLOCAMENTO  
AL LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI E DELLA LEVA  
II REPARTO – 6<sup>a</sup> DIVISIONE  
Viale Dell'esercito, 186 ROMA  
**EX 20<sup>a</sup> Divisione – PERSOMIL**

M- G/ GPREV/ II/ 6/24309/20

25/5/2007

All' ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA  
ASSISTENZA VITTIME ARRUOLATE  
NELLE FORZE ARMATE E FAMIGLIE  
DEI CADUTI  
Via A. Nobel, 1  
00034 COLLEFERRO (ROMA)

e.p.c.

Al GABINETTO DEL MINISTRO  
1° Ufficio  
Via xx Settembre  
00100 ROMA  
(Prot. 1/17765/11.222/07pp del 20/4/2007)

OGGETTO: Aviere SERRA Maurizio nato a Sassari il 27/2/78 deceduto il 16/5/ 04.

Si riscontra la missiva di codesta Associazione pervenuta per il tramite del Gabinetto del Ministro in data 03/05/ 2007.

Nel merito, pur essendo sicuramente non confutabile l'osservazione in essa contenuta circa la normativa invocata nell'istanza presentata dal legale delle parti (caso SERRA insieme a FAEDDA) della legge 308/81 e non del DPR 246/2006 cui lo scrivente ufficio ha fatto, invece, riferimento nella lettera pari numero di protocollo datata 01/02/2007, non muta nella sostanza la situazione.

In altri termini, ai sensi della legge 308/81 non è possibile riconoscere alcun beneficio ai familiari del compianto aviere SERRA Maurizio non ricorrendone i presupposti oggettivi previsti dagli art. 5-6 della citata legge ovverosia non ricorrendo la situazione del decesso avvenuto nell'adempimento del **dovere** in servizio di ordine pubblico o soccorso, nonché vigilanza ad infrastrutture civili o militari né tanto meno la situazione di decesso in attività di **servizio** per diretto effetto di ferite o lesioni conseguenti ad eventi di natura violenta.

La scrivente ha esaminato, e fornito la risposta, al legale di parte, tenendo informato Codesto Gabinetto, la richiesta formulata in nome e per conto del Sig. SERRA Antonio, padre del compianto aviere citato in oggetto, circa la possibilità o meno di applicare la normativa di cui al DPR 7/7/2006 n. 243, che costituisce allo stato attuale l'unica normativa, tra l'altro applicabile d'ufficio, che

prevede una progressiva estensione dei benefici già normativamente regolati per le vittime del terrorismo, alle vittime del dovere, sussistendo comunque particolari condizioni oggettive e soggettive, condizioni indicate in maniera più analitica nell'art.1 comma 563 e 564 della legge finanziaria 266/2005.

Nel caso specifico, da un punto di vista soggettivo il caso dell'aviere SERRA rientra tra le ipotesi previste dal comma 564 della precitata legge (coloro che abbiano contratto infermità permanente invalidanti o alle quali consegua il decesso) ma manca la situazione oggettiva ivi prevista della partecipazione a missioni di qualunque natura dentro e fuori dai confini nazionali le cui condizioni ambientali ed operative siano riconosciute come causa o concausa determinante Dell'infermità.

Ad ogni buon fine si allega per l'associazione la lettera pari numero inviata a suo tempo allo Studio Legale Antonio SIFFU e per conoscenza al Gabinetto del Ministro.

**IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
DIRIGENTE  
Dr. Luigi ZINNO**